

N. 11212/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07331/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7331 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pamela Raffaelli, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Carrozza, Nicola Pignatelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Petri in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

nei confronti di

Stefania Marvogli;

per l'annullamento

Del provvedimento di cui alla nota a prot. A00DRTO n. 4995 del 7 aprile 2014 con il quale l'USR per la Toscana ha escluso la ricorrente dal concorso per titoli ed esami a posti di docente ennel scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 in quanto priva del titolo di partecipazione,

della circolare MIUR a prot. n. 3123 del 14 novembre 2012 con cui il MIUR ha disposto che il diploma sperimentale costituisce titolo valido per l'accesso al concorso di cui al d.d.g. n. 82/2012 nella sola ipotesi in cui riporti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico";

della circolare MIUR n. 10408 in data 7 ottobre 2013 richiamata nel provvedimento di esclusione;

della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito dell'USR per la Toscana in data 10 febbraio 2014 nonché del relativo avviso di pubblicazione nella parte in cui inserisce la ricorrente al posto 155° con riserva

del d.d.g. n. 82 del 2012 nella parte in cui all'art. 2, comma 2 lettera a) relativamente alla scuola primaria venga interpretato nel senso legittimante l'esclusione dei candidati in possesso di un diploma di istituto magistrale ad indirizzo linguistico;

e con motivi aggiunti del 30 luglio 2014

del provvedimento dell'USR per la Toscana a prot. n. A00DRTO 7704 dell'11 giugno 2014 di pubblicazione della graduatoria definitiva

di merito per il personale della scuola primaria all'interno della quale la ricorrente risulta esclusa in quanto priva di titolo valido di partecipazione al concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo all'indirizzo della sezione sul diploma linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali (TAR Lazio sezione III bis, 3 febbraio 2014, n. 1299 e 1301, 1° aprile 2014, n. 3564) che riprendono l'indirizzo del Consiglio di Stato sull'argomento (C. Stato sezione VI, 3 dicembre 2009, n. 7550);

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente nella graduatoria definitiva di cui al provvedimento dell'USR per la Toscana a prot. n. 7704 dell'11 giugno 2014 al posto alla stessa spettante per effetto del superamento di tutte le prove del concorso di cui al d.d.g. n. 82/2012;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella ridetta graduatoria e che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione,

con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e

dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta

pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva la ricorrente nella graduatoria definitiva per l'insegnamento nella scuola

primaria presso l'USR per la Toscana come in motivazione indicato;
- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini
di cui in motivazione;

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 12 marzo
2015.

Spese della fase cautelare compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6
novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)